Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2451

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINOTTI, AMATI, BARBOLINI, CECCANTI, DEL VECCHIO, DE SENA, LUSI e MAGISTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2010

Introduzione dell'articolo 448-*bis* del codice civile in materia di estinzione del diritto agli alimenti

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Il nostro ordinamento, in materia di filiazione, assicura l'intervento del giudice minorile nel rapporto tra genitore e figlio al fine di porre rimedio ad una condotta pregiudizievole del primo a tutela del preminente interesse del secondo, che si traduce, nei casi più gravi, in una pronuncia di decadenza dalla potestà sulla prole.

In quest'ultima ipotesi, si tratta di una vera e propria sanzione che presuppone il grave inadempimento del genitore qualora questi violi o trascuri i doveri inerenti alla potestà stessa, e cioè i poteri decisionali e funzionali alla cura e all'educazione del minore, nonché quelli di rappresentanza e di gestione degli interessi economici del figlio.

Non si riscontra, però, alcuna previsione normativa che riconosca al figlio la facoltà di sottrarsi all'adempimento dell'obbligo alimentare richiesto dal genitore nei cui confronti sia intervenuta una pronuncia di decadenza dalla potestà, nonché di escluderlo dalla successione. L'assenza di una fattispecie in tale senso determina, in ipotesi così delicate, la permanenza comunque di un obbligo giuridico di natura alimentare in capo al figlio, e di una capacità successoria in capo al genitore, nonostante il venire meno in passato della titolarità della potestà genitoriale come funzionale alla formazione del minore, e persino in quelle situazioni in cui la mancanza di un legame affettivo si è protratta negli anni.

Il presente disegno di legge, che consta di un unico articolo, è finalizzato proprio a riconoscere ai figli e, più precisamente ai figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, ai discendenti prossimi anche naturali – secondo l'enunciazione che ne fa l'articolo 433 del codice civile in tema, appunto, di persone obbligate agli alimenti – la possibilità di scegliere, sulla base di valutazioni del tutto personali e che poco hanno a che fare con adempimenti imposti da disposizioni normative, se fare fronte o meno ai bisogni del genitore. Il medesimo articolo prevede, altresì, e indipendentemente dall'esercizio della facoltà di adempiere all'obbligo alimentare, la possibilità di escludere il genitore dalla successione, quando i fatti per i quali lo stesso è decaduto dalla potestà non integrano i casi d'indegnità, ai sensi dell'articolo 463 del codice civile, in presenza dei quali l'ordinamento gia ne sancisce l'esclusione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al libro I, titolo XIII, del codice civile, dopo l'articolo 448 è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 448-*bis*. - *(Estinzione del diritto per decadenza dalla potestà sui figli).* – Il figlio legittimo o legittimato o naturale o adottivo e, in sua mancanza, i discendenti prossimi anche naturali, possono sottrarsi all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà, nonché, per i fatti che non integrano i casi d'indegnità di cui all'articolo 463, escluderlo dalla successione».

€ 1,00